



TL. 7/2007  
PG. 825/07

**Oggetto: Ordinanza per il controllo obbligatorio dei gas di scarico dei veicoli ai sensi della Direttiva 07.07.98 ed art. 7 del Nuovo Codice della Strada.**

#### **PREMESSO CHE**

- ❑ il traffico veicolare rappresenta una delle più significative componenti dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane e risulta pertanto indispensabile adottare misure a carattere permanente che consentano di limitare gli apporti dei gas di scarico degli autoveicoli;
- ❑ che un migliore controllo dei dispositivi di alimentazione e di combustione dei motori possa obiettivamente garantire una maggiore efficienza degli stessi e quindi una riduzione delle emissioni inquinanti, oltre che del consumo di carburante;
- ❑ che la Regione Emilia Romagna, con Accordo di programma del 15.07.02 e successivo del 14.07.2003 ha inteso fornire una risposta articolata ed il più possibile omogenea sul proprio territorio individuando, oltre ad iniziative di limitazione della circolazione a targhe alterne l'iniziativa del "Bollino Blu" tesa al controllo delle emissioni veicolari quale intervento a carattere permanente da applicarsi a tutti i residenti del territorio regionale.

#### ***VISTA LA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA ED IN PARTICOLARE:***

- ❑ il Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92 " Nuovo codice della strada";
- ❑ il D.P.R.n. 495 del 16.12.92 – " Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e succ. int. e mod.
- ❑ Il Decreto 28.02.94 "Individuazione delle imprese abilitate ai controlli delle emissioni inquinanti" e Direttiva 07.07.98 "Direttiva sul controllo dei gas di scarico dei veicoli ( bollino blu ) ai sensi del nuovo codice della strada";
- ❑ Il D.M. 05.02.96"Prescrizioni per la verifica delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli in circolazione ai sensi della Direttiva CEE 92/55" (come modificato per effetto del D.M. 7 agosto 2000);
- ❑ Il D.M. 23.10.96 n. 628 "Regolamento recante norme per l'approvazione e l'omologazione delle attrezzature tecniche per le prove di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi" e Circolari n. 88/95, successiva del 6/09/99, n. 6247/698/99 (protocollo MCTCNET) e n. 6902/604 del 04.08.2000;
- ❑ Il D.M. del 21.04.99 n. 163 " Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione" in applicazione dell'art. 3 della Legge 04.11.97, per quanto attualmente vigente;

- Il Decreto Ministeriale del 02.04.2002 n. 60 (recepimento direttiva 1999/30/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, particelle e piombo, e direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per benzene e monossido di carbonio )
- I D.Lgs del 21.05.2004 n. 183, “ Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria”  
;

### **TENUTO CONTO INOLTRE**

- del Protocollo d'Intesa sottoscritto presso l'Amministrazione Provinciale in data 27.10.2003 per l'attuazione e l'esercizio delle disposizioni relative al controllo dei gas di scarico degli autoveicoli (“Bollino Blu”);
- dell'adesione al suddetto protocollo d'intesa che il Comune di Ravenna aveva approvato in Consiglio Comunale, in data 23.10.2003, con Delibera P.G. 60577/03 - Prot. Verb. N. 198;
- del successivo aggiornamento di tale Protocollo di Intesa, approvato dalla Amministrazione Provinciale con Delibera n. 65 dell'11.07.2006 e sottoscritto per il Comune di Ravenna in data 04.10.2006 con il quale si è inteso, da una parte, prorogare gli accordi procedurali per l'attuazione e l'esercizio delle disposizioni relative al controllo dei gas di scarico degli autoveicoli ( Bollino Blu)” e dall'altra semplificare gli adempimenti delle officine in ordine alla comunicazione ad Arpa degli esiti dei controlli;
- dell'approvazione alla sottoscrizione ed adesione all'Aggiornamento del sopraccitato Protocollo di Intesa avvenuta con Delibera di G.C. n. 6407/06 P.V. n. 39 del 24.01.2006;
- dell'Ordinanza TL 2220/2006 – P.G. 106297/06 del 04.12.06 la quale prevedeva al punto I) l'applicazione della sanzione amministrativa di Euro 68,25 prevista dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 e succ., nel caso di mancato rispetto, riscontrato dagli organi di vigilanza, degli adempimenti di cui al punto A) del medesimo atto,
  
- Rilevato che l'importo della sanzione amministrativa indicato al punto I) della predetta ordinanza non è corretto, poiché non è stato considerato l'aumento ISTAT nel frattempo intervenuto;
  
- Visto lo Statuto del Comune di Ravenna, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 40327/145 del 31.07.01, controllato dal CO.RE.CO. nella seduta del 24.10.01 con atto 10674/2001 ed il “Regolamento in materia di sanzioni amministrative”, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 35896/148 del 09.07.02 ed esecutivo dal 11.08.02;

### **INVITA**

- i proprietari di autoveicoli a garantire la costante manutenzione dei dispositivi di alimentazione e combustione dei veicoli, in modo da limitare al minor livello possibile la quantità di inquinanti nei gas di combustione, provvedendo in tal senso mediante l'esecuzione dei necessari interventi di manutenzione

## ORDINA

l'esecuzione dei seguenti adempimenti:

- A) **Il divieto di circolazione nel centro abitato di Ravenna, ossia all'interno dei segnali di località (D.Lgs n. 285 del 30.04.92 - "Codice della Strada" - e succ. int.),** ai proprietari di autoveicoli alimentati a metano, gas liquido, benzina e gasolio, ovvero a coloro che ne abbiano a qualunque titolo la disponibilità residenti sul territorio regionale, i quali non abbiano effettuato i controlli strumentali - con esito positivo - delle caratteristiche dei gas di scarico con le modalità e con la tempistica stabilite dal presente Atto.
- B) La rispondenza delle caratteristiche dei gas di scarico deve essere dimostrata a seguito di specifico controllo strumentale con esito positivo, che attesti il contenimento delle emissioni inquinanti entro i limiti previsti dal D.M. 05.02.96 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione e succ. int. e mod. Ciò dovrà essere attestato dal certificato previsto dalla Direttiva 07.07.98 e tramite apposizione sul parabrezza dell'apposito contrassegno denominato "Bollino Blu".
- C) I suddetti controlli devono essere eseguiti presso una delle Ditte appositamente autorizzate ai sensi del successivo comma D, oppure presso il Dipartimento Trasporti Terrestri - Ufficio Provinciale di Ravenna, in sede di revisione veicolare. I controlli sui gas di scarico potranno essere effettuati anche presso Ditte site in altri Comuni del territorio Nazionale, purché debitamente autorizzate nell'ambito di analoghi provvedimenti ordinatori di pubbliche Amministrazioni. A tale proposito, resta inteso che potranno essere autorizzate ai sensi del presente Atto anche officine meccaniche e/o aziende artigiane e commerciali idonee esterne al territorio del Comune di Ravenna, purché del territorio regionale.
- La Ditta autorizzata dovrà esporre presso l'officina, all'esterno dei propri locali, in modo ben visibile, il contrassegno previsto dall'art.6 della Direttiva 07.07.98 del Ministero dei LL.PP., fornito dall'Amministrazione Comunale all'atto del rilascio dell'autorizzazione.
- D) Le Ditte Artigiane e commerciali del settore che, disponendo di idonei strumenti per il controllo delle caratteristiche dei gas di scarico degli autoveicoli, intendano essere autorizzate per la prima volta all'effettuazione dei controlli dei gas di scarico autoveicolari, con rilascio di attestato valido ai fini della presente Ordinanza, devono presentare domanda di autorizzazione al Sindaco sui moduli predisposti dagli uffici competenti.
- All'atto di presentazione della richiesta di cui sopra, le Aziende dovranno allegare un certificato rilasciato dalla ditta produttrice degli strumenti o dalla Ditta che ne cura la manutenzione - che attesti l'idoneità ( conformità al D.M. n. 628 del 23.10.1996, succ. Circolari esplicative ed applicative e s.m.i. ) e la corretta taratura della strumentazione posseduta.
- Successivamente la taratura della apparecchiatura andrà effettuata con cadenza almeno annuale. Il risultato delle tarature deve essere trascritto nel libretto metrologico dell'apparecchiatura. I certificati di taratura ed il libretto metrologico devono essere conservati ed esibiti durante i sopralluoghi di verifica.
- Unitamente alla autorizzazione suddetta, alla Ditta verrà rilasciato un apposito disciplinare nel quale verranno specificati gli obblighi a cui è sottoposta e le modalità mediante le quali dovranno essere effettuati i controlli. Nel caso in cui i tecnici di Arpa, in seguito a controlli ispettivi riscontrino la manomissione dell'apparecchiatura, il non corretto funzionamento della stessa o di parte di essa, la falsificazione della documentazione attestante le tarature

effettuate, oppure l'esecuzione delle verifiche difformi rispetto a quanto previsto nel disciplinare e dalla specifica normativa, procedendo secondo gli obblighi di competenza e dandone comunicazione agli uffici comunali. Nel caso se ne ravvisassero gli estremi, oltre che l'applicazione delle sanzioni amministrative previste, ciò potrà comportare la cancellazione dall'elenco delle Ditte autorizzate all'effettuazione dei controlli, senza pregiudizio delle eventuali azioni penali.

I casi di cessata attività, subingresso nella conduzione dell'attività, cessazione di ramo aziendale, modifica alla natura giuridica causa fusione, trasformazione societaria, trasferimenti dell'attività in altra sede, nonché della sede legale o Amministrativa od anche la rinuncia alla effettuazione del controllo gas di scarico sugli autoveicoli dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto, al fine di apportare le dovute modifiche all'autorizzazione o procedere alla revoca di questa.

E) Le modalità operative per il controllo dei gas di scarico degli autoveicoli in circolazione sono quelli utilizzati per le procedure di revisione, ossia quelli previsti dal Decreto del Ministro dei Trasporti 23 ottobre 1996, n. 628, dalla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 92/55/CEE, recepita con Decreto 5 febbraio 1996 e Nuova circolare 88/95 del 6 settembre 1999 e Decreto Ministeriale del 04/01/2002 ed eventuali succ. int.

F) A rilievi effettuati dovrà essere rilasciato, al proprietario del veicolo, l'apposito certificato dove deve essere riportato, senza cancellazioni: Ragione sociale della Ditta esecutrice dei controlli, data di effettuazione del controllo, tipo e targa del veicolo, risultati dei controlli strumentali che attestino la conformità alle disposizioni dell'ordinanza e delle norme in materia di emissioni veicolari.

A norma della Direttiva 07.07.98 la documentazione attestante il rispetto dei limiti delle emissioni inquinanti (bollino blu e certificato accompagnatorio) ha validità di dodici mesi, a decorrere dalla data di rilascio per gli autoveicoli immatricolati dopo il 01/01/1988, mentre per gli autoveicoli immatricolati prima del 01.01.1988 la validità è di sei mesi.

Il primo controllo è rappresentato da quello eseguito in sede di prima revisione del veicolo.

E' revocata la necessità di invio sistematico ad Arpa della copia di tutti i Certificati relativi ai Controlli, ad eccezione di quanto sotto specificato.

L'invio ad Arpa di copia dei certificati resta in vigore per un limitato gruppo di autoveicoli, individuato come campione rappresentativo al fine di monitorare l'andamento dei controlli dei gas di scarico veicolari e valutare un eventuale degrado delle emissioni del parco di autoveicoli in ragione del loro invecchiamento progressivo.

Arpa comunicherà alle Autofficine coinvolte il campione delle autovetture inserite nella elaborazione statistica e, solo per queste, l'autofficina dovrà inoltrare - con cadenza trimestrale - i certificati di controllo, completi dei dati sotto citati. Ogni officina dovrà inoltre integrare eventuali "perdite" del campione (rottamazioni o defezioni) con un ugual numero di "primi controlli" (auto che vengono revisionate o controllate per la prima volta) in modo da mantenere costante il numero di auto del campione attribuitogli. Per le sole autovetture del campione devono essere inviati i certificati ad Arpa, in cui siano riportati, anche manualmente, se mancanti, i seguenti dati, costituiti da:

- Cilindrata
- Anno di Immatricolazione,
- Carburante primario utilizzato
- Km totali percorsi

- Comune di domicilio del proprietario
- Num. Bollino rilasciato
- Nota con l'indicazione se, al momento dell'ingresso in officina, risultavano emissioni fuori norma

Ciò salvo diversa determinazione espressa in sede di Protocollo Provinciale.

Il controllo dei gas di scarico, effettuato nell'ambito della revisione sostituisce a tutti gli effetti il controllo previsto dalla presente Ordinanza e darà origine al rilascio del bollino blu e del certificato accompagnatorio.

- G) La Ditta dovrà applicare le tariffe ( I.V.A. inclusa), stabilite in sede di Protocollo di intesa tra la Provincia e le Associazioni di categoria interessate od in sede di analoghi accordi/protocolli stabiliti a livello Regionale. Le tariffe comprenderanno: l'effettuazione del controllo dei gas di scarico, gli eventuali interventi di semplice regolazione, nonché il rilascio del certificato e del bollino in caso di positivo superamento del controllo.
- H) Sono escluse dagli obblighi previsti dalla presente Ordinanza i Seguenti veicoli
- a) veicoli registrati come storici
  - b) gli autoveicoli immatricolati ai sensi dell' art. 138 del D.Lgs 20.04.92 n. 285 ed altri autoveicoli con targa non civile in genere;
  - c) gli autoveicoli omologati ai sensi della Direttiva Comunitaria 91/441 e successivi aggiornamenti immatricolati da non oltre 4 anni;
  - d) veicoli a trazione elettrica;
  - e) veicoli con targa estera;
  - f) autoveicoli alimentati a metano, gas liquido, benzina e gasolio, di proprietà di persone **non** residenti sul territorio regionale;
  - g) veicoli d'epoca e d'interesse collezionistico, ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992;
  - h) veicoli adibiti a mezzo di soccorso e veicoli adibiti ad interventi di emergenza dei vigili del fuoco.
- I) il mancato rispetto degli adempimenti di cui al punto A), richiesto ai sensi dell'art. 7 comma 1 b del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 e succ. int. e mod. riscontrato dagli organi di vigilanza, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal medesimo Decreto all'art. 7 comma 13, nonché l'obbligo di sottoporre il veicolo al controllo dei gas di scarico e di esibire l'attestato al Comando di Polizia Municipale entro i successivi 15 gg.
- J) La mancata esibizione del certificato previsto dalla Direttiva 07.07.98 e/o dell'apposizione sul parabrezza del veicolo dell'apposito contrassegno denominato "Bollino Blu" al fine di attestare l'avvenuto controllo delle emissioni veicolari comporterà la sanzione amministrativa da **Euro 25 a Euro 75**.
- K) Per quanto riguarda le officine autorizzate, in caso di riscontro di:
- a) rilascio dell'attestato a veicoli non idonei
  - b) utilizzo di strumentazione non omologata;
  - c) mancata taratura periodica degli strumenti di controllo utilizzati;
  - d) difformità tra le apparecchiature utilizzate e quelle riportate in autorizzazione;
  - e) difformità delle modalità di esecuzione delle verifiche rispetto a quanto previsto nel Disciplinare e nella specifica normativa

verrà contestata, da parte degli Organi e Servizi di controllo territorialmente competenti, una sanzione amministrativa **da 100 Euro a Euro 500**, nonché valutata la possibilità di esclusione della medesima dagli elenchi delle Aziende autorizzate, senza pregiudizio per eventuali azioni penali, nel caso se ne ravvisassero gli estremi. Relativamente alle imprese o consorzi o società consortili previste dall'art. 80, comma 8 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo codice della strada", così come modificato dall'art. 36 del Decreto Legislativo n° 360 del 10/09/1993, nel caso di inosservanza delle clausole del disciplinare si provvederà ad inoltrare comunicazione al Dipartimento Trasporti Terrestri, per eventuali ulteriori provvedimenti qualora ne ricorressero gli estremi.

- L)** Il mancato invio ad Arpa dei dati richiesti ad uso statistico, se sistematico o reiterato, potrà comportare l'eliminazione dall'elenco delle Società autorizzate al controllo dei gas di scarico veicolari.

Il presente Atto supera il precedente P.G. 106297/06 T.L. 2220/06 del 04.12.2006 con decorrenza immediata, a far data dall'emanazione del presente Atto;

#### **INCARICA**

- 1 ) il Corpo di Polizia Municipale e gli organi di polizia stradale di cui agli artt. 11 e 12 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92 "Nuovo Codice della Strada" per quanto attiene al divieto di circolazione degli automezzi non a norma ed all'esposizione del contrassegno rilasciato dopo il positivo superamento del controllo dei gas di scarico;
- 2) la Sezione Provinciale A.R.P.A. di Ravenna per quanto concerne le verifiche in ordine alla regolarità della taratura delle apparecchiature di controllo utilizzate dalle imprese di autoriparazione autorizzate, nonché al rispetto delle modalità di effettuazione dei controlli stabilite dal presente Atto;

Ravenna, 2 gennaio 2007

L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE